



Comune di
Milano



Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli Orti Urbani del Municipio 8

Adottato con Delibera del Consiglio di Municipio 8 n. 17 del 29 Settembre 2016

Articolo 1

Finalità

Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno a utilizzo policulturale che si caratterizzano come “verde attrezzato”, che possono essere assegnati a singoli cittadini, associazioni o scuole per essere coltivati a scopo non commerciale con finalità di riqualificazione urbana, aggregazione fra Cittadini e utilizzo del tempo libero, con particolare attenzione alle esigenze della popolazione più anziana.

Il presente Regolamento ne disciplina la concessione e la conduzione.

In relazione all’esperienza di Milano Expo e delle food policy milanesi, *verrà* privilegiata da questo Municipio la coltivazione biologica, che verrà regolamentata con separato disciplinare.

Articolo 2

Assegnazioni

Il Municipio 8 assegna ai cittadini la conduzione di particelle ortive del proprio territorio mediante la pubblicazione di specifici avvisi pubblici per l’assegnazione.

L’assegnazione avviene in base a graduatorie stilate secondo i criteri previsti nei citati avvisi; le graduatorie rimarranno valide per cinque anni con decorrenza dalla data di approvazione.

Possono presentare la domanda di assegnazione di un orto (uno per nucleo familiare) i cittadini residenti nell’ambito territoriale del Comune di Milano, che abbiano raggiunto la maggiore età e che, nel medesimo Comune, non siano proprietari o possessori di altro orto. I richiedenti dovranno dichiarare, nella domanda, che nello svolgimento di tale attività non intendono perseguire finalità di lucro, pena la revoca della concessione.

Verranno privilegiate le assegnazioni ai richiedenti residenti nel Municipio 8, agli appartenenti a un nucleo familiare a basso reddito ovvero a categorie socialmente deboli.

I bandi di assegnazione conterranno i criteri per la definizione dei suddetti requisiti e l’individuazione di ulteriori requisiti premiali e/o di priorità. I bandi potranno inoltre riservare una percentuale di particelle orticole (non superiore al 30% per ogni lotto) a enti senza fini di lucro sulla base di specifici progetti o per progetti propri del Municipio.

Articolo 3

Concessione

La concessione è personale e non trasferibile.

E’ consentito il trasferimento solo in caso di morte del concessionario previa richiesta scritta entro 30 giorni dalla data del decesso, presentata dal coniuge non separato o convivente.

In tutti gli altri casi, si procederà a scorrimento della graduatoria in corso di validità.

Tutte le concessioni avranno durata quinquennale con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria, con possibilità di un anno aggiuntivo nel caso di attività iniziali di coltura dell’orto, bonifica e avvio.

Alla **scadenza** dei 5 (cinque) anni, il concessionario **potrà concorrere a nuova** assegnazione presentando domanda di partecipazione al nuovo bando che verrà eventualmente emesso.

Ai concessionari uscenti, che in base alla nuova graduatoria in esito al nuovo bando avranno diritto all'assegnazione, sarà mantenuto lo stesso orto di cui sono già in possesso.

Nell'arco di cinque anni, e comunque fino all'emanazione del nuovo bando, è valida la graduatoria del precedente bando: in tal caso la eventuale nuova concessione ha validità fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Gli ortisti attualmente titolari di concessione manterranno inalterati i loro diritti così come regolati dall'atto concessorio in essere, fino alla scadenza della concessione stessa.

Articolo 4

Conduzione dell'orto

La concessione è personale e non trasferibile ad altri. La conduzione e la lavorazione dell'orto non possono essere demandate a terzi, salvo in caso di problemi di natura temporanea del concessionario che non gli permettano la gestione diretta. In tale ed unico caso questi potrà venire sostituito da persona/e da lui preventivamente indicata/e contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a sua volta sostituibile solo mediante tempestiva comunicazione formale indirizzata al Municipio. In nessun caso la sostituzione potrà superare il periodo massimo di sei mesi.

Articolo 5

Diritti, obblighi e divieti

Le seguenti prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell'orto e le cause di cessazione e revoca saranno contenute nel contratto di concessione sottoscritto dalle parti.

Le parcelle ortive individuali e le zone comuni dovranno essere tenute in modo decoroso e pulito, secondo criteri di omogeneità concordati tra tutti i concessionari. In caso di mancato accordo tali criteri verranno definiti dal Municipio,

Potranno essere coltivati ortaggi e fiori, e piantati alberi da frutto di dimensioni contenute come di seguito descritto (di varietà nana).

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi e alle migliorie necessarie di tutto il complesso.

I materiali organici risultanti dalle operazioni agronomiche, di tipo non legnoso (erba, frutti, prodotti di scarto da scerbatura), di norma dovranno essere compostati in un compostatore comune posto in uno spazio idoneo da definirsi.

I criteri saranno stabiliti di volta in volta da ogni singolo bando.

Nelle parcelle ortive e nelle zone comuni gli ortisti dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito.

E' vietato:

Realizzare pavimentazioni, delimitazioni e costruzioni di qualsiasi tipo, fatto salvo il caso che tali realizzazioni siano necessarie per la risistemazione di orti già esistenti o, comunque, costituiscano accordo tra il Municipio e gli ortisti.

- Allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale.
- Tenere bidoni di riserva d'acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni; le coperture di plastica ad uso serra sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose.
- Scaricare rifiuti e materiali inquinanti o nocivi.
- Usare prodotti fito sanitari e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo.
- Attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti.
- Causare rumori modesti.
- Accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualunque ragione e bruciare stoppie o rifiuti; laddove le condizioni dell'area lo consentano e previa richiesta inoltrata al Settore Municipio 8 e conseguente autorizzazione scritta, in deroga al presente regolamento è consentita l'accensione di un falò nella parte comune per celebrare la Festa di S. Antonio.
- Coltivare specie protette e/o vietate per legge.
- Attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione.
- Modificare la destinazione ed i confini delle aree.
- Allestire strutture, anche temporanee, per la cottura dei cibi nelle singole parcelle ortive.
- Tenere bidoni o altri contenitori per la fermentazione di prodotti organici.
- L'uso di letame è autorizzato solo se contenuto in sacchi chiusi.
- Porre in essere tutte quelle iniziative che sono nocive alla vita delle api, pipistrelli, uccelli, ricci. Tutti gli animali utili all'uomo devono essere protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali, fatte salve eventuali necessità di disinfestazione.
- L'accesso di tutti i veicoli a motore.
- Depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni.
- Prelevare i prodotti da altri orti.

Ulteriori prescrizioni:

Nelle particelle *ortive* è consentito realizzare coltivazioni protette *con* strutture che, però, devono essere smantellate entro il 30 aprile di ogni anno.

- Le piante legnose da frutto e da fiore sono autorizzate solo nella variante nana, mantenuta ad un'altezza non superiore a mt. 2. La pianta deve essere messa a dimora in modo che l'ombra ricada nella particella ortiva oggetto di concessione. Alla scadenza della concessione la pianta non potrà essere rimossa dal concessionario e resterà di proprietà comunale.
- Nell'area ortiva viene praticata la raccolta differenziata dei rifiuti. Pertanto, al fine di creare un circolo virtuoso realizzando impatto zero dei rifiuti, le immondizie vanno portate negli appositi luoghi di raccolta posti nelle immediate vicinanze degli appezzamenti stessi con attenta differenziazione dei materiali.
Per la parte organica va(e quanto indicato più sopra riguardo la compostazione.
- E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione e nel periodo invernale di stasi vegetativa.

L'inottemperanza ai divieti e alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà la revoca della concessione.

Articolo 6

Canone di concessione

Ogni concessionario dovrà corrispondere al Comune, un canone annuo di concessione quale concorso alle spese di gestione e quale fondo per la manutenzione straordinaria stabilito in £.1,00 al mq. E soggetto ad aggiornamento ISTAT. Tale canone verrà pagato ogni anno in via anticipata senza deposito cauzionale aggiuntivo. Per le aree e particelle in cui è prevista la possibilità di irrigazione mediante rete idrica pubblica è dovuta, oltre al canone, una quota forfettaria di € 15,00 per l'utilizzo dell'acqua.

Le spese per la manutenzione ordinaria saranno a carico dei concessionari.

In caso di subentro, il canone da versare sarà calcolato in misura proporzionale ai mesi di effettivo godimento della concessione.

Il mancato pagamento del canone, allo scadere dell'anno di competenza, comporta la decadenza della concessione.

Articolo 7

Comitato di gestione

Al fine di ottenere una gestione collettiva degli orti, entro 3 mesi dalla data di assegnazione i concessionari dovranno costituire un Comitato di Gestione composto da cinque membri concessionari per ogni area omogenea eletto a maggioranza tra gli assegnatari. Questo Comitato di Gestione avrà il compito di coordinare le attività di conduzione degli orti e di intrattenere i rapporti con il Municipio, segnalando eventuali problemi o inadempienze al presente regolamento. Il Comitato di Gestione resta in carica per due anni e mezzo. Al termine di tale periodo i concessionari provvedono alla sua ricostituzione.

Il Comitato di Gestione elegge al suo interno il Presidente, a cui spetta la rappresentanza per la stipula di contratti a nome degli *ortisti*, per le attività di interesse comune, per intrattenere i rapporti con il Municipio e per proporre iniziative, da effettuare anche in collaborazione con enti e privati.

Il Comitato di Gestione si occupa, della manutenzione ordinaria delle strutture comunali con particolare riguardo alle recinzioni e alle strutture comuni,

Il Comitato s'impegna, se del caso, a far effettuare controlli da parte delle ATS sulla commestibilità degli ortaggi coltivati e degli altri prodotti. Ogni concessionario si assume la responsabilità della modalità di produzione in ottemperanza a quanto stabilito negli articoli precedenti e all'art 9 successivo.

Articolo 8

Controllo sulla conduzione degli orti

Il Municipio provvede, anche tramite il Comitato di Gestione, al controllo sulla conduzione degli orti gestiti dai concessionari.

Le anomalie accertate sulle parti comuni verranno segnalate al Comitato di Gestione che dovrà provvedere a eliminare le irregolarità. In caso di inadempimento il Municipio potrà intervenire direttamente per la manutenzione addebitando, il relativo costo agli assegnatari.

In caso di anomalie riscontrate sulle singole particelle, il Municipio procederà a segnalare le stesse in forma scritta al concessionario affinché provveda alla loro rimozione entro 30 giorni dalla data della segnalazione. In caso di inadempimento sarà avviato il procedimento per la revoca della concessione.

La revoca della concessione costituirà causa di esclusione dalle successive procedure di assegnazione; le anomalie riscontrate costituiranno elemento di valutazione negativa.

Articolo 9.

Responsabilità

La responsabilità in ordine alla conduzione delle parcelle ortive individuali e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose.

Articolo 10

Cessazione e revoca della concessione

La concessione viene a cessare per:

- rinuncia del concessionario;
- morte del concessionario;

La concessione viene revocata per:

- trasferimento del concessionario in altro comune;
- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore a sei mesi;
- inottemperanza ai divieti e alle prescrizioni di cui agli Articoli del presente regolamento;
- mancato pagamento del canone;
- mancata rimozione delle anomalie riscontrate di cui al presente regolamento;
- gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e sub concessione a terzi, totale o parziale;
- perseguimento, anche sporadico, di finalità lucrative

La concessione può essere revocata da parte del Municipio anche per motivi di interesse pubblico. In tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte del canone anticipato e non goduto.

Nei casi di cessazione e revoca *riportati* in questo articolo il Municipio dovrà adottare un provvedimento motivato.